

Comitato di applicazione
Codice di autoregolamentazione tv e minori

Risoluzione n. 117/07 del 18 dicembre 2007
per film "Wolf Creek" e "I segreti di Brokeback Mountain"

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori riunito il 18 dicembre 2007

a chiusura del procedimento prot. n. 324/07 riguardante il film "Wolf Creek" (vietato in Italia ai minori di 14 anni) diffuso su Sky Cinema Max il 20 maggio 2007 dalle ore 21.00 e il 28 giugno 2007 dalle ore 21.10 e su Canale Sky Cinema HD il 9 novembre 2007 dalle ore 21.00 e a chiusura del procedimento prot. n. 325/07 riguardante il film "I segreti di Brokeback Mountain" (vietato in Italia ai minori di anni 14) diffuso su Sky Cinema HD il 17 maggio 2007 dalle ore 9.05' e il 29 maggio 2007 dalle ore 8.10' e dalle ore 21.00, su Sky Cinema Mania il 7 giugno 2007 dalle ore 21.00, l'8 giugno 2007 dalle ore 14.10, il 16 giugno dalle ore 18.10 (**fascia protetta**) e 12 luglio 2007 dalle ore 18.30 (**fascia protetta**), infine su Sky Cinema 1 il 27 settembre 2007 dalle ore 7.45.

valutata, con le indicazioni della Sezione istruttoria n. 2 assegnataria dei procedimenti, la memoria difensiva fatta pervenire da Sky Italia s.r.l. in data 17 dicembre 2007

considerato, che i due film citati, trasmessi in orario di "televisione per tutti" e, con riguardo a "I segreti di Brokeback Mountain" anche, seppur parzialmente, in "fascia protetta" (h. 16-19), risultano vietati in Italia nelle sale ai minori di anni 14, come da comunicazione dei competenti organi del Ministero per i beni e le attività culturali per contenuto suscettibile di nuocere ai minori e comunque in effetti si contraddistinguono: "Wolf Creek" per ripetute situazioni di violenza e tortura (tagli di mano, ragazzo inchiodato al muro) coinvolgenti tre ragazzi protagonisti di una orrorifera avventura su territorio australiano e "I segreti di Brokeback Mountain" per scene di inusitate effusioni sessuali e di violenza

rilevato che, indipendentemente dal loro livello qualitativo, entrambe le pellicole risultano oggetto in gran numero di Paesi di severa classificazione e conseguenti limitazioni con riguardo alle fasce di età

considerato che il recepimento del Codice di autoregolamentazione da parte della legge 112 del 2004 (art. 10) ha comportato l'assoggettamento, alle prescrizioni ed obblighi scaturenti o richiamati dal Codice stesso a tutela dei minori, di tutte le emittenti televisive, indipendentemente da qualsiasi atto di adesione o sottoscrizione dell'originario atto volontaristico e indipendentemente dalla tipologia di trasmissione dei programmi televisivi (analogico, digitale terrestre, satellitare ecc.), o dall'esercizio in ambito locale o nazionale;

che in altri termini l'assoggettamento, come conseguenza del recepimento legislativo, deve essere riferito all'intero sistema radiotelevisivo. Ciò è confermato dall'ambito di applicabilità della legge 112 (art. 1, 2 "con ogni mezzo"), dalle caratteristiche dei principi a garanzia degli utenti e del rispetto dei diritti fondamentali della persona con specifico riferimento ai minori (art. 4 c.10 legge n. 112 del 2004); che una interpretazione restrittivamente discriminatoria dell'ambito di applicazione della normativa che pone vincoli o obblighi a tutela dei minori nelle trasmissioni televisive rischierebbe di arrecare perturbazione ai principi della concorrenza ed alterazioni del

mercato e delle posizioni economiche delle emittenti dei programmi televisivi "con ogni mezzo",
"anche ad accesso condizionato"

richiamati:

- l'articolo 8 della L. n. 112/04 là dove espressamente dichiara che rimane fermo il rispetto delle norme comunitarie e nazionali vigenti a tutela dei minori;

- l'art. 28 della anzidetta legge n. 112 che esclude dall'abrogazione i commi da 8 a 16 dell'art. 15 della legge 6 agosto 1990 n. 223 e quindi lascia fermo ed invariato il tassativo e speciale divieto assoluto di trasmissione di film vietati ai minori di anni 18 e di quelli vietati ai minori di anni 14 (sia integralmente sia parzialmente) prima delle ore 22.30 e dopo le 7 (commi 11 e 12 L. 223), divieto ripreso dai commi 1 e 2 dell'art. 34 del T.U. 31 luglio 2005 n. 177 (sulla cui interpretazione vedi infra).

- l'art. 4 lett. b dell'anzidetta legge n. 112, che fa salve le norme speciali per le trasmissioni ad accesso condizionato, a particolari condizioni che tuttavia non sono state disciplinate con specifiche disposizioni cogenti aventi valore di legge e neppure attuate in mero fatto, almeno per il controllo selettivo del singolo programma; in ogni caso detta previsione come principio generale deve essere interpretata in senso subordinato rispetto ad una esistente specifica e speciale disposizione di legge, che preveda un particolare divieto come quello surrichiamato, che risulta valido ed operante.

considerato che le disposizioni della L. 112, costituente anche fonte normativa della limitata delega di coordinamento e di attuazione degli obblighi internazionali e comunitari (art. 16), per l'adozione del Testo Unico, devono costituire criterio prioritario di interpretazione dello stesso testo unico in senso conforme a Costituzione e ai limiti espliciti ed impliciti posti dalla legge di delegazione

richiamata la delibera AGCOM n. 278/04/CSP del 10 dicembre 2004 (G.U. 20 gennaio 2005, n. 15) delibera che approva la direttiva in materia di carte dei servizi e qualità dei servizi di televisione a pagamento ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera b) n. 2 della legge 31 luglio 1997, n. 249 e in particolare il considerato relativo alla mancanza di distinzione di regime in relazione al mezzo di trasmissione utilizzato e l'All. 1, art. 16 (tutela dei minori).

richiamata la delibera AGCOM n. 179/03/CSP del 24 luglio 2003 (G.U. 21 agosto 2003, n. 193) e in particolare l'Allegato A, art. 4, comma 2.

richiamata la delibera AgCom n. 289/01/CONS (G.U. del 16 agosto 2001, n. 189) a modifica e integrazione della delibera n. 127/00/CONS (G.U. 12 aprile 2000, n. 86) che all'art. 15, comma 2, recita: "i soggetti di cui all'art. 2 comma 2, non possono diffondere programmi televisivi che possano nuocere allo sviluppo psichico o morale dei minori, salvo che detti programmi siano ad accesso condizionato e siano trasmessi nella fascia oraria fra le 23.00 e le 7.00".

considerato che in ordine al c.d. controllo parentale, tenuto conto dei principi fondamentali e di quelli a garanzia degli utenti ed in particolare modo del rispetto dei diritti fondamentali della persona umana e della tutela dello sviluppo fisico, psicologico e morale dei minori (art. 2, 3, 31 Cost.; art. 3, 4, lett. b, 10, comma 1 e 2, legge n. 112 del 2004), non può ritenersi di per sé sufficiente il sistema di blocco rimesso ad una eventuale iniziativa dei genitori, per una serie di ragioni tutte autonome e autosufficienti:

1.- sia perché il sistema del suddetto blocco non è "imposto" ossia introdotto in via generale e cogente, salva alternativa scelta espressa, né tantomeno è ancora efficacemente attuato in modo da consentire una effettiva e consapevole (conoscendone i criteri generalizzati e specifici) selezione - anche per determinati orari, che invece il legislatore considera rilevanti per la tutela dei minori - e nelle attuali condizioni non dipende da una espressa scelta selettiva ma la libera visione in ogni

orario discende dalla semplice inerzia dell'utente (a differenza dei sistemi di protezione adottati ed imposti nell'utilizzo delle utenze telefoniche).

2.- sia in quanto si tratta di tutela di diritti fondamentali attinenti alla dignità della persona e alla tutela dell'infanzia e dei minori in genere, come configurata da specifiche e speciali disposizioni, con valore di legge, che considerano di per sé pregiudizievole e dannosa la trasmissione di determinato contenuto valutato in sede di revisione dei film (su cui non sia intervenuta una riclassificazione).

3.- sia perché si tratta di diritti non disponibili, che non possono essere affidati solo all'esercizio di un utilizzo eventuale di sistemi incentrati prevalentemente su classificazioni non vincolate a criteri condivisi, utilizzabili solo eventualmente e senza che sia intervenuta una specifica normativa speciale, che imponga un sistema di controllo non solo specifico ma soprattutto effettivamente selettivo, salva ovviamente una diversa e consapevole opzione (specifica e selettiva) a contenuto espresso, senza alternativa di mera inerzia.

4.- sia perché nell'ambito di particolari orari presi in considerazione dalla vigente normativa, sulla base di un principio di precauzione, occorre escludere in radice la "trasmissione" di un contenuto (nella specie film vietato a minori) che il legislatore considera nocivo e ha vietato prima di un determinato orario.

richiamato l'art. 10 della L. n. 112/04 e l'art. 34 d. lgs n. 177 del 2005, che sanciscono la validità erga omnes del Codice di autoregolamentazione TV e minori, anche indipendentemente dalla sottoscrizione.

considerato che detto Codice contiene in Premessa l'impegno (divenuto per effetto della recezione legislativa obbligo generale, come forma di coregolamentazione promossa in sede di Unione europea) delle imprese televisive "ad uno scrupoloso rispetto della normativa vigente a tutela dei minori" e al punto 2.4 (Film/fiction e spettacoli vari), l'impegno (*trasformato in obbligo per effetto della recezione legislativa*) oltre che "al pieno rispetto delle leggi vigenti", all'adozione di "strumenti propri di valutazione circa l'ammissibilità in televisione dei film, telefilm, TV movie, fiction e spettacoli di intrattenimento vario, a tutela del benessere morale, fisico e psichico dei minori";

che non può valere la considerazione di una pretesa esistenza di uno strumento già pienamente efficace e operativo, che consenta con certezza la inibizione della visione dei programmi della piattaforma di SKY Italia, quando la valutazione dei film ai fini del loro incasellamento nelle diverse tipologie di blocco resta affidato - si torna a ripetere - a valutazioni esclusivamente soggettive dell'Impresa, che gestisce la classificazione ed insieme ha interesse a vendere il programma: sono sempre scelte ampiamente libere del gruppo della piattaforma SKY;

che, d'altro canto, non risulta una preventiva fissazione di criteri di classificazione, condivisi dall'insieme o dalla maggioranza delle emittenti satellitari ad accesso condizionato, e coregolamentati da una Istituzione o tantomeno adeguatamente esternati, in modo da offrire un valido affidamento per chi ha diritto di fare una scelta consapevole sia della impostazione del control (PT per tutti; BA bambini accompagnati; 12 vietato ai minori di 12 anni; 14 vietato ai minori di 14 anni; 18 vietato ai minori di 18), sia della visione o preclusione eventualmente preventiva del singolo film, programma o trasmissione;

che, di conseguenza, sia l'esercizio meramente eventuale delle facoltà di scelte, puramente opzionali e facoltative, rimesse ad iniziativa del singolo utente, sia la classificazione di c.d. *parental control*, come concretamente configurato ed attuato, non offrono, come tali, quelle caratteristiche (tra l'altro di necessaria facile riscontrabilità) nella corrispondenza rispetto alle esigenze di un controllo specifico e selettivo **imposto** dal più volte richiamato art. 4 lett. b., ultima parte, d. lgs. 31 luglio 2005, n. 177.

che gli esempi di contraddizioni, che mettono in risalto l'inadeguatezza del sistema per mancanza di regole uniformi, precise e predeterminate, condivise anche dall'esterno, potrebbero essere innumerevoli, basta citare alcuni casi recenti, alcuni esaminati da questo Comitato, come il Film "The Cell", (genere criminal-horror-fantasy: caratterizzato per cruda violenza e torbidi

risvolti, presentando in successione scene, come: uomo nudo con catene e anelli infilati nella carne si accinge a rapporto con cadavere di donna; violenze ad una donna; padre colpisce bambino con ferro da stiro acceso; corpo di donna in vasca piena di sangue; forbici infilate nel ventre di un uomo) trasmesso addirittura in orario di fascia protetta, da SKY classificato in primo tempo "BA bambini accompagnati" ed invece classificato in gran numero di paesi con divieto ai minori di 12-15 anni e più frequentemente di 16-18 (risoluzione 102/07 Sky Cinema mania, 20 giugno 2007); il film "The Eye. Lo sguardo", caratterizzato da continue scene di violenza e oggetto, per la proiezione in sala di rilevanti restrizioni in numerosi paesi (dalla Germania agli USA, dal Regno Unito alla Svizzera e alla Corea del Sud) da SKY invece classificato pure BA; e ancora telefilm delle serie "CSI New York" e "Crossing Jordan" aventi per oggetto vicende criminali e accertamenti di polizia scientifica, contrassegnati da classificazioni PT (per tutti);

che - va sottolineato- per la programmazione per adulti PA si è adottato un più appropriato sistema del tutto inverso, in quanto la impostazione del decoder SKY e delle modalità di blocco preconfigurato e permanente, impongono, per accedere, una scelta consapevole ed espressa in positivo, digitando il PIN *Codice personale di identificazione*).

che - da mettere in evidenza- le predette considerazioni non portano ad escludere l'utilizzabilità di un sistema di *parental control*, ma questo deve essere efficiente - come è stato più volte sottolineato in sede di Unione europea - in modo da rendere effettiva la protezione dei minori e nello stesso tempo deve coesistere con tutte le misure aggiuntive di limitazioni specifiche a tutela dei minori, a contenuto uniforme e minimo, valevoli per tutte le piattaforme televisive (v. da ultimo i principi ricavabili dalla novellata direttiva TV senza frontiere);


che le soluzioni ammissibili possono essere molteplici, tra cui (similmente a quello che è stato attuato per alcuni servizi telefonici a rischio) un blocco iniziale programmato, superabile da una scelta attiva permanente o volta per volta, purché accompagnata da idonee garanzie procedurali (PIN e consenso informato, criteri di classificazione). Questo ultimo sistema a mezzo PIN - si sottolinea ancora - è invece applicato da Sky per le trasmissioni per soli adulti o da alcune Imprese televisive satellitari monotematiche;

che, in conclusione, il rapporto tra l'art. 34, comma 1, 2, 3 e art. 4, comma 1, lett. b. ultima parte ("salve le norme speciali per le trasmissioni ad accesso condizionato che **comunque impongano l'adozione di un sistema di controllo specifico e selettivo**"), e le norme comunitarie a tutela dei minori e le disposizioni sostanziali della legge n. 112 del 2004 nonché dell'art. 15, comma 10 a 13, legge 6 agosto 1990, n. 223, sostituiti in sede di esercizio di delega legislativa contenuta nella legge 3 maggio 2004 n. 112, deve essere necessariamente interpretato, alla luce preponderante dei principi costituzionali, dell'ambito della delega e dei limiti posti dalla limitatissima ampiezza della delega, che non poteva innovare sostanzialmente la legge n. 223, né tantomeno i principi posti nelle contestuali norme della stessa legge di delegazione (v. artt. 3, 4 comma 1 lett. B), 10 comma 1);

che, in ogni caso, non esistono ancora norme speciali, che impongano per le trasmissioni televisive ad accesso condizionato (non basta la scelta e il pagamento di un abbonamento o il pagamento a scalare) un sistema di controllo specifico e selettivo e naturalmente anche efficiente per la sua struttura ed attuazione; naturalmente la soluzione sarebbe differente se già fosse in vigore un sistema di classificazione generalizzato basato sulla coregolamentazione (via che, sia pure con alcune incertezze, sembra intraprendere, con una recente iniziativa, il legislatore nazionale, proprio per colmare un vuoto esistente di efficiente tutela dei minori di fronte a film a rischio per minori medesimi).

Pertanto deve ritenersi che le programmazioni, sopra contestate a Sky Italia s.r.l., in orario di "televisione per tutti", quando non in "fascia protetta", di due film vietati nelle sale ai minori di anni 14, aventi peraltro un accertato e rilevato contenuto suscettibile di nocimento per i minori, costituiscano violazione della normativa vigente con riguardo al combinato disposto dell'art. 34, comma 2, testo unico della radiotelevisione 31 luglio 2005, n.177 e della Premessa, secondo comma e punto 2.4 del Codice di autoregolamentazione TV e minori

Si chiede all'emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d. lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in orario di massimo o buon ascolto.


Presidente
Dott. Emilio Rossi

*c/o Ministero delle Comunicazioni
Direzione Generale Gestione delle Risorse Strumentali ed Informative
Viale America, 201- 00144 ROMA
Tel. 06 5444 7513/4/6/7/9-fax 06 5444 7515
e-mail: comitato.minori@comunicazioni.it*